



COMUNE DI VILLAFRANCA  
Prot.0002840 - 29.04.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Ordinanza n. 8 del 29/4/2020

**Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione degli spostamenti .**

### IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.P.C.M. 10/4/2020;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18/4/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019 avente vigenza nel territorio regionale dal 19 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso;

Considerato che le misure di salute pubblica dettate da detta Ordinanza hanno lo scopo di evitare nella Regione Siciliana una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Viste in particolare le disposizioni dell'Ordinanza n. 17/2020 di cui al titolo III, recanti misure urgenti di contenimento del contagio per i comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati e in particolare recate dall'art. 6 che così recita : *“ Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente.*

*In deroga al superiore comma, è consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali.*

*È consentito, inoltre, il transito in entrata ed in uscita nei Comuni di cui al presente articolo per garantire le attività necessarie alla cura e all'allevamento degli animali, nonché per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare. Le modalità attuative del presente comma sono quelle di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza.*

*È consentito alle persone affette da grave patologia allontanarsi, con un accompagnatore, dal proprio Comune ed a farvi rientro per sottoporsi a trattamenti "salva vita";*

Ritenuto che eventuali arrivi di persone dalle c.d. zone rosse, come individuate dalla anzi richiamata ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/2020, potrebbero comportare, se non osservate le prescrizioni dettate per le stesse, l'ingresso nel nostro territorio di soggetti potenziali trasmettitori del virus con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

P.Q.S.

### **ORDINA**

Tutti i soggetti, che nel periodo dal 19/4/2020 e fino al 3 Maggio 2020, hanno fatto ingresso nel comune di Villafranca Sicula provenienti dai Comuni di Agira, Salemi, Troina, Villafrati, fatta salva da parte delle forze dell'ordine l'attivazione dell'azione penale stante il divieto di spostamento in entrata e uscita di cui al richiamato art. 6 dell'O.P. R.S. n. 17/2020 nel caso di non sussistenza delle deroghe previste dallo stesso art. 6, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta nonché al Comune e al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali e adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti e curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione (l'isolamento fiduciario potrà protrarsi anche oltre il periodo previsto (14 giorni) e fino a quando l'interessato non sarà sottoposto a tampone rinofaringeo e se ne conoscerà l'esito);
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- di registrarsi presso il sito web [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it).
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.P. R.S. n. 17/2020 nel caso in cui siano risultati positivi in stato di isolamento domiciliare.

### **DISPONE**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Villafranca Sicula e sul sito web istituzionale e ha valenza di notifica generalizzata.

Il Servizio Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale.

### AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza costituisce violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), delitto annoverato tra i reati di pericolo e non di danno posto che la condotta ha in sé l'attitudine a produrre nocimento alla salute pubblica .

Il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo 438 c.p., consistente nella "diffusione di germi patogeni".

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



Il Sindaco  
Domenico Balsano